

*Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

*(luglio-settembre 2019)*

**1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento**

**1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia**

<b>RISORSE PROPRIE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>C-304/18 COMMISSIONE/ ITALIA</b>  11-lug-19	Dazi doganali – Accertamento di un'obbligazione doganale - Iscrizione in una contabilità separata - Obbligo di messa a disposizione dell'Unione europea - Procedimento di recupero avviato tardivamente - Interessi di mora	<b>Rifiutandosi di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali per un importo di EUR 2.120.309,50, riguardanti la comunicazione di inesigibilità IT(07)08-917, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 8 delle decisioni nn. 94/728/CE, Euratom del Consiglio, 2000/597/CE, Euratom del Consiglio e 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, relative al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, dell'art. 8 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, nonché degli artt. 10, 11 e 17 dei regolamenti (CEE, Euratom) nn. 1552/89 del Consiglio e 1150/2000 del Consiglio, e degli artt. 10, 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far</b>

		<b>fronte al fabbisogno di tesoreria.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> <b>RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</b>
<b>AMBIENTE ED ENERGIA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>C-434/18</b> <b>COMMISSIONE/</b> <b>ITALIA</b>  11-lug-19	Direttiva 2011/70/Euratom – Gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi - Programma nazionale - Obbligo di trasmissione alla Commissione europea	<b>La Repubblica italiana, non avendo notificato alla Commissione europea il suo programma nazionale per l’attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> <b>RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</b>

## SANITA' PUBBLICA

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b>C-481/18</b> <b>COMMISSIONE/</b> <b>ITALIA</b></p> <p>29-lug-19</p>	<p>Direttiva 2012/39/UE - Prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani - Mancata comunicazione o mancato recepimento entro il termine prescritto</p>	<p><b>La Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni adottate per garantire il recepimento della direttiva 2012/39, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2.1 della stessa.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</b></p>

## AMBIENTE

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b>C-443/18</b></p>	<p>Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE - Protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti</p>	<p><b>La Repubblica italiana, avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da <i>Xylella fastidiosa</i>, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa</b></p>

<b>COMMISSIONE/ ITALIA</b>  5-set-19	vegetali - Articolo 16, paragrafi 1 e 3 - Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 - Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) - Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) - Misure di contenimento - Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta - Articolo 7, paragrafo 7 - Obbligo di monitoraggio - Ispezioni annuali - Articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9 - Misure di eradicazione - Inadempimento costante e generale - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Obbligo di leale cooperazione	<b>incombenti in forza dell'art. 7.2, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, e avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della <i>Xylella fastidiosa</i> mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l'anno, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 7, di detta decisione di esecuzione.</b>  <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</p>
<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>C-526/17 COMMISSIONE/</b>	Direttiva 2004/18/CE - Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Concessioni di lavori pubblici - Proroga della durata di una	<b>La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia (Italia) senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di</b>

<b>ITALIA</b>  18-set-19	concessione esistente per la costruzione e gestione di un'autostrada, senza pubblicazione di un bando di gara	<b>aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> <b>RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</b>
--------------------------------	---	---

*1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta*

#### RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<b>C-543/17</b> <b>COMMISSIONE/</b> <b>BELGIO</b>  8-lug-19	Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità – Direttiva 2014/61/UE – Mancato recepimento e/o mancata comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una penalità giornaliera – Calcolo	<b>1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine fissato nel parere motivato del 30 settembre 2016, come prorogato dalla Commissione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/61/UE, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione tali misure di attuazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 13 di tale direttiva.</b> <b>2) Il Regno del Belgio, non avendo ancora adottato, al momento dell'esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per</b>

	dell'importo della penalità	<p><b>recepire nel suo diritto interno, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, l'art. 2, paragrafi da 7 a 9 e 11, l'art. 4.5, nonché l'art. 8 della direttiva 2014/61, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione europea tali misure di attuazione, ha parzialmente persistito nel proprio inadempimento.</b></p> <p><b>3) Nell'ipotesi in cui l'inadempimento accertato al punto 2 persistesse ancora alla data di pronuncia della presente sentenza, il Regno del Belgio è condannato a pagare alla Commissione europea, a decorrere da tale data e sino al termine di detto inadempimento, una penalità di EUR 5 000 al giorno.</b></p> <p><b>4) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.</b></p> <p><b>5) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria e la Romania sopporteranno le proprie spese.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b></p> <p><u>RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA - CONTRO LE CUI CONCLUSIONI SULL'APPLICABILITA' DELL'ART. 260.3 TFUE AL CASO IN ESAME ERA INTERVENUTO ANCHE IL GOVERNO ITALIANO - ACCOLTO</u></p>
--	-----------------------------	--

*1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE*

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

**2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE

**3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE****3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia****FONDI FEAGA E FEASR**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>T-598/17 ITALIA/ COMMISSIONE</b>  4-lug-19	Ricorso, ex art. 263 TFUE, diretto all'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	<b>RICORSO RESPINTO</b>

	(FEASR), nella parte in cui riguarda la Repubblica italiana.	
<b>AIUTI DI STATO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>T-119/07 ITALIA/ COMMISSIONE</b>  17-set-19	Ricorso, ex art. 263 TFUE, diretto all'annullamento, totale o parziale, della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l'Irlanda e l'Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (GU 2007, L 147, pag. 29), nei limiti in cui essa accerta l'esistenza di un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a partire dal 1° gennaio 2004, sulla base dell'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna	<b>RICORSO RESPINTO</b>



	(Italia) e ordina alla Repubblica italiana il recupero di detto aiuto o l'annullamento o la sospensione del suo versamento	
--	--	--

### ***3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

### ***4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane***

<b>AMBIENTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>C-180/18,</b> <b>C-286/18,</b> <b>C-287/18</b> <b>ITALIA</b>  <b>CONSIGLIO DI</b> <b>STATO</b>  11-lug-19	Direttiva 2009/28/CE - Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - Modifica di un regime di sostegno - Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento	<b>Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l'art. 3.3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che consente a uno Stato membro di prevedere la riduzione, o perfino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici</b>

		<b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</b>
<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>C-697/17 ITALIA  CONSIGLIO DI STATO  11-lug-19</b>	Aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 28, paragrafo 2 - Procedura ristretta - Operatori economici ammessi a presentare un'offerta - Necessità di mantenere un'identità giuridica e sostanziale tra il candidato prequalificato e quello che presenta l'offerta - Principio di parità di trattamento tra gli offerenti	<b>L'art. 28.2, prima frase, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto del requisito dell'identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che, nell'ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un'offerta.</b>  <b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b>

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b>C-333/18</b> <b>ITALIA</b></p> <p><b>CONSIGLIO DI STATO</b> <b>(ADUNANZA PLENARIA)</b></p> <p>5-set-19</p>	<p>Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico, proposto da un offerente la cui offerta non è stata scelta - Ricorso incidentale dell'aggiudicatario - Ricevibilità del ricorso principale in caso di fondatezza del ricorso incidentale</p>	<p><b>Gli artt. 1.1, terzo comma, e 1.3 della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE PROSPETTATA DALL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO, E SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b>C-63/18</b></p>	<p>Articoli 49 e 56 TFUE - Aggiudicazione degli appalti pubblici</p>	<p><b>La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione,</b></p>

<p><b>ITALIA</b></p> <p><b>TAR LOMBARDIA</b></p> <p>26-set-19</p>	<p>- Direttiva 2014/24/UE - Articolo 71 - Subappalto – Normativa nazionale che limita la possibilità di subappaltare nella misura del 30% dell'importo complessivo del contratto</p>	<p><b>deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
<b>COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b>C-38/18</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>TRIBUNALE DI BARI</b></p> <p>29-lug-19</p>	<p>Direttiva 2012/29/UE - Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - Articoli 16 e 18 - Audizione della vittima da parte di un organo giurisdizionale penale di primo grado - Mutamento nella composizione del collegio giudicante - Rinnovazione dell'audizione della vittima su richiesta di una delle parti processuali - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articoli 47 e 48 - Diritto a un processo equo e diritti della difesa - Principio di immediatezza - Portata - Diritto della vittima alla protezione nel corso del</p>	<p><b>Gli artt. 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima audizione di detta vittima.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>

	procedimento penale	
<b>AIUTI DI STATO</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b>C-659/17</b> <b>ITALIA</b></p> <p><b>CORTE DI CASSAZIONE</b></p> <p>29-lug-19</p>	<p>Aiuti all'occupazione - Esenzione dagli oneri sociali collegati a contratti di formazione e lavoro – Decisione 2000/128/CE - Regime di aiuti per interventi a favore dell'occupazione concessi dall'Italia - Aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno - Applicabilità della decisione 2000/128/CE a un'impresa che fornisce in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale direttamente attribuiti alla stessa da parte di un Comune - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di “distorsione della concorrenza” - Nozione di “incidenza sugli scambi” tra Stati membri</p>	<p><b>Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la decisione 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, dev'essere interpretata nel senso che essa si applica a un'impresa, come quella coinvolta nel procedimento principale, la quale ha fornito, a seguito di un'attribuzione diretta da parte di un Comune e in via esclusiva, servizi di trasporto pubblico locale ed ha beneficiato di sgravi dagli oneri sociali in forza di una normativa nazionale che questa decisione ha dichiarato parzialmente incompatibile con il divieto enunciato dall'art. 107.1 TFUE.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo

<p><b>C-347/18</b> <b>ITALIA</b></p> <p><b>TRIBUNALE DI MILANO</b></p> <p>4-set-19</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 53 - Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all'allegato 1 - Poteri dell'autorità giurisdizionale d'origine - Verifica d'ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori</p>	<p><b>L'art. 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione, letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dev'essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l'autorità giurisdizionale d'origine adita con istanza di rilascio dell'attestato previsto da detto articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d'ufficio se le disposizioni contenute al capo II, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all'art. 45 del medesimo regolamento</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<p><b>RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI</b></p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b>C-199/18,</b> <b>C-200/18,</b> <b>C-343/18</b> <b>ITALIA</b></p>	<p>Regolamento (CE) n. 882/2004 - Articolo 27 - Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti - Finanziamento - Tasse o diritti dovuti per i controlli ufficiali - Possibilità per</p>	<p><b>1) L'art. 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, deve essere interpretato nel senso che esso dispone che gli Stati membri hanno l'obbligo di imporre il pagamento di</b></p>

<b>CONSIGLIO DI STATO</b>  12-set-19	gli Stati membri di esonerare alcune categorie di operatori - Importi minimi delle tasse	<p>tasse relative ai controlli ufficiali sulle attività elencate nell'allegato IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione A, di tale regolamento, anche agli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che svolgono le attività di macellazione e di sezionamento di carne a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale di allevamento.</p> <p>2) L'art. 27 del regolamento n. 882/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad applicare importi di tassa inferiori agli importi minimi previsti all'allegato IV, sezione B, e all'allegato V, sezione B, del regolamento n. 882/2004.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA REGIONALE CONTESTATA NEL GIUDIZIO A QUO</p>
<b>POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA</b>  <b>SISTEMA EUROPEO DEI CONTI NELL'UE</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<b>C-612/17</b> <b>C-613/17</b> <b>ITALIA</b>  <b>CORTE DEI</b>	Regolamento (UE) n. 549/2013 - Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea - Allegato A, punto 20.15 - Controllo svolto da un Comitato olimpico nazionale su federazioni sportive nazionali costituite in forma di	<p>1) La nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività», di cui all'allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento (UE) n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'UE, deve essere interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi intervento di un'unità del settore pubblico, che stabilisce o</p>

<p><b>CONTI</b> 11-set-19</p>	<p>istituzioni senza scopo di lucro - Allegato A, punto 20.15, seconda frase - Nozione di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” - Portata - Allegato A, punto 20.15, prima frase - Nozione di “capacità di determinare la politica generale o il programma” di un’istituzione senza scopo di lucro - Portata - Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase - Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all’istituzione senza scopo di lucro</p>	<p><b>applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo carattere segnatamente «eccessivo», ai sensi dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività interessato.</b></p> <p><b>2) La nozione di «capacità di determinarle] la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013, deve essere interpretata come la capacità di un’amministrazione pubblica di esercitare stabilmente e permanentemente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell’istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell’esercizio di tali attività. In controversie come quelle di cui ai procedimenti principali, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché alla luce degli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, previsti all’allegato A, punto 20.309, al medesimo regolamento, se un’amministrazione pubblica, come il comitato olimpico nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, eserciti un controllo pubblico su federazioni sportive</b></p>
-----------------------------------	---	---



nazionali costituite sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, effettuando, a tal fine, una valutazione complessiva che implica, per sua natura, un giudizio soggettivo, conformemente all'allegato A, punto 2.39, ultima frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all'ottava, e punto 20.310, a detto regolamento.

3) L'allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase, al regolamento n. 549/2013 deve essere interpretato nel senso che le quote associative versate dagli aderenti ad un'istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, devono essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo pubblico. Dette quote associative, nonostante la qualità privatistica dei loro debitori e la loro qualificazione giuridica nel diritto nazionale, possono presentare, nell'ambito dell'indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, di cui all'allegato A, punto 2.39, lettera d), e punto 20.15, lettera d), al menzionato regolamento, un carattere pubblico quando si tratta di contributi obbligatori i quali, senza necessariamente costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, sono percepiti in relazione ad un interesse pubblico a favore delle federazioni sportive nazionali esercenti un monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza pubblicistica è soggetta alla loro autorità esclusiva, a meno che tali federazioni non conservino l'autonomia organizzativa e di bilancio riguardo alle suddette quote associative, circostanza che spetta al giudice nazionale

		<b>verificare.</b> <b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE PROSPETTATA DALLA CORTE DEI CONTI, E SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.
<b>QUOTE LATTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>C-46/18</b> <b>ITALIA</b>  <b>CONSIGLIO DI STATO</b>  11-set-19	Settore del latte e dei latticini - Quote - Prelievo supplementare - Regolamento (CEE) n. 3950/92 - Articolo 2 - Riscossione del prelievo da parte dell'acquirente - Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore - Importo del prezzo del latte - Applicazione obbligatoria di una trattenuta - Rimborso dell'importo del prelievo in eccesso - Regolamento (CE) n. 1392/2001 - Articolo 9 - Acquirente - Inosservanza dell'obbligo di effettuare il prelievo supplementare - Produttori - Inosservanza dell'obbligo di versamento mensile - Tutela del legittimo affidamento	<b>1) L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l'accertamento dell'incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell'acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.</b> <b>2) L'art. 2.4 del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l'art. 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l'art. 2.2 del regolamento n. 3950/92, come</b>

		<p>modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.</p> <p>3) Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b></p> <p style="text-align: center;">SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALLA DISCIPLINA ITALIANA SU RIMBORSI E RIMODULAZIONI DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE PER IL PERIODO 1 APRILE 2003-31 MARZO 2004</p>
--	--	---

**5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)**

**DIRITTI FONDAMENTALI**

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><b><u>C-644/17</u></b> <b><u>PAESI BASSI</u></b></p> <p>3-lug-19</p>	<p>Articolo 267 TFUE – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 15, paragrafo 2 – Comunicazione agli Stati</p>	<p>1) L'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell'Unione, un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'art. 263 TFUE, tra cui censure relative all'inosservanza delle condizioni di adozione di</p>

	<p>membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi d'informazione utili – Definizione di “elementi d'informazione utili” – Forma sostanziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia – Validità</p>	<p><b>un tale atto.</b></p> <p><b>2) L'art. 267 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4.3 TUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può interpellare, prima che venga adita la Corte, le istituzioni dell'UE che hanno partecipato all'elaborazione di un atto di diritto derivato dell'Unione la cui validità è contestata dinanzi ad esso, onde ottenere da queste ultime informazioni ed elementi specifici, che ritenga indispensabili per dissipare qualsiasi dubbio da parte del giudice nazionale in merito alla validità dell'atto dell'Unione considerato ed evitare di adire la Corte di una questione pregiudiziale sulla validità di tale atto.</b></p> <p><b>3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, è invalido, poiché adottato in violazione dell'art. 15.2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE</b> <b>SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
--	---	--

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-387/18</u></b> <b><u>POLONIA</u></b></p> <p>11-lug-19</p>	<p>Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa – Tutela della salute e della vita delle persone – Importazione parallela di medicinali – Medicinali di riferimento e medicinali generici – Requisito secondo il quale il medicinale importato e quello oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio nel mercato dello Stato membro d'importazione devono essere entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici</p>	<p><b>Gli artt. 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale richiede, affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale, che tale medicinale e il medicinale che è stato oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio in tale SM siano entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici, e che, di conseguenza, vieta il rilascio di qualsiasi autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale qualora quest'ultimo sia un medicinale generico mentre il medicinale già autorizzato in tale Stato membro è un medicinale di riferimento.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA NON CONFORME RISPETTO</b> <b>ALL'ORDINAMENTO POLACCO, LA CUI COMPATIBILITA'</b> <b>ERA INVECE STATA SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-92/16</u></b> <b><u>FRANCIA</u></b></p>	<p>Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 6 et 7 – clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Clausola di risoluzione</p>	<p><b>Gli art. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori devono essere interpretati nel senso che, da una parte, si oppongono a che una clausola di risoluzione anticipata di un contratto di mutuo</b></p>

3-lug-19	anticipata di un contratto di mutuo ipotecario – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questione identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito o la cui risposta può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come abusiva – Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale	<p><b>ipotecario giudicata abusiva sia mantenuta in parte, mediante la soppressione, ad opera del giudice nazionale, degli elementi che la rendono abusiva.</b></p> <p><b>D’altro canto, questi stessi articoli non ostano a che il giudice nazionale ponga rimedio alla nullità di una siffatta clausola abusiva, la cui formulazione è ispirata da una disposizione normativa applicabile in caso di accordo delle parti, sostituendola con la nuova redazione di questa disposizione normativa introdotta successivamente alla conclusione del contratto, nel caso in cui il contratto non possa sopravvivere con la mera soppressione della clausola abusiva e l’annullamento del contratto nel suo complesso esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>LIBERTA’ DI STABILIMENTO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-393/17</u></b> <b><u>BELGIO</u></b></p> <p>3-lug-19</p>	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione – Nozione di “pratiche commerciali” – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Diritto penale – Regimi di autorizzazione – Istruzione superiore	<p><b>1) La direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa non si applica ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede di sanzionare penalmente le persone che conferiscono, senza esservi state previamente autorizzate</b></p>

	<p>– Diploma che conferisce il grado di “master” – Divieto di conferire taluni gradi senza autorizzazione</p>	<p>dall’<b>autorità competente, un grado di «master».</b></p> <p><b>2) L’art. 1.5 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in combinato disposto con gli artt. 9 e 10 della medesima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede di sanzionare penalmente le persone che conferiscono, senza esservi state previamente autorizzate dall’<b>autorità competente, un grado di «master», purché le condizioni cui è subordinata la concessione di un’autorizzazione a conferire tale grado siano compatibili con l’art. 10.2 della menzionata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</b></b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b></p> <p style="text-align: center;">SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA BELGA, LA CUI COMPATIBILITA’ ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	---	--

**RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI**

**REGIME FISCALE COMUNE DELLE IMPRESE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-438/18</u></b> <b><u>PORTOGALLO</u></b></p> <p style="text-align: center;">15-lug-19</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimento d’attivo e scambi d’azioni concernenti società di Stati</p>	<p><b>La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi, nonché al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, così come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, deve essere interpretata nel</b></p>

	<p>Membri diversi - Direttiva 90/434/CEE - Articoli 4 e 11 - Direttiva 2009/133/CE - Articoli 4 e 15 - Fusione cd. "inversa" - Regime fiscale per cui, nel caso di una fusione inversa, i costi sostenuti dalla società madre, relativi ad un prestito contratto per l'acquisto di azioni della filiale incorporante, deducibili da questa società madre, sono considerati non deducibili per questa filiale</p>	<p><b>sensu che non osta ad una normativa nazionale, come quella in esame nel giudizio principale, che ha per effetto di non considerare, per la società incorporante, come fiscalmente deducibili, i costi che sono stati dedotti, dalla società incorporata, prima della fusione e che lo sarebbero stati se la fusione non avesse avuto luogo.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA PORTOGHESE, LA CUI COMPATIBILITA' ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	--	---

**TRASPORTO AEREO**

**DIRITTI PASSEGGERI AEREI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-502/18</u></b> <b><u>REP. CECA</u></b></p> <p style="text-align: center;">11-lug-19</p>	<p>Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto a compensazione – Volo in coincidenza – Volo composto da due</p>	<p><b>Gli artt. 5.1, lett. c), e 7.1 del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in combinato disposto con l'art. 3.5 del regolamento n. 261/2004, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un'unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo</b></p>



	voli operati da vettori aerei differenti – Ritardo prolungato subito in occasione del secondo volo, avente punto di partenza e punto di arrivo al di fuori dell'Unione europea e operato da un vettore stabilito in un paese terzo.	<p><b>passando per l'aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell'ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>CODICE DEI VISTI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-680/17</u></b> <b><u>PAESI BASSI</u></b></p> <p style="text-align: center;">29-lug-19</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 5 – Stato membro competente ad esaminare una domanda di visto e a pronunciarsi su di essa – Articolo 8 – Accordo di rappresentanza – Articolo 32, paragrafo 3 – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Stato membro competente a decidere sul ricorso in caso di accordo di rappresentanza – Titolari del diritto di</p>	<p><b>1) L'art. 32.3 del regolamento (CE) n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013, deve essere interpretato nel senso che esso non consente alla persona di riferimento di presentare un ricorso in nome proprio contro una decisione di rifiuto di visto.</b></p> <p><b>2) L'art. 8.4, lettera d), e l'art. 32.3 del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, devono essere interpretati nel senso che, qualora esista un accordo bilaterale di rappresentanza in forza del quale le autorità consolari dello Stato membro rappresentante sono autorizzate ad adottare le decisioni di rifiuto di visto, spetta alle autorità competenti di tale Stato membro decidere sui ricorsi proposti contro una decisione di rifiuto di visto.</b></p>

	presentare un ricorso	<p>3) Un'interpretazione combinata dell'art. 8.4, lettera d), e dell'art. 32.3 del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, secondo la quale il ricorso contro una decisione di rifiuto di visto deve essere proposto contro lo Stato rappresentante, è compatibile con il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	-----------------------	---

### TUTELA DATI PERSONALI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><b><u>C-40/17</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p style="text-align: center;">29-lug-19</p>	<p>Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Gestore di un sito Internet che ha incorporato in quest’ultimo un plug-in social che consente la comunicazione dei dati personali del visitatore di tale sito al fornitore del suddetto plug-in – Articolo 7, lettera f) – Legittimazione del trattamento dei dati –</p>	<p>1) <b>Gli artt. da 22 a 24 della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali.</b></p> <p>2) <b>Il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID GmbH &amp; Co. KG, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere</b></p>

	<p>Considerazione dell'interesse del gestore del sito Internet o di quello del fornitore del plug-in social – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Consenso della persona interessata – Articolo 10 – Informazione della persona interessata – Normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio</p>	<p><b>considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46. Tale responsabilità è tuttavia limitata all'operazione o all'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi.</b></p> <p><b>3) In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, è necessario che detto gestore e detto fornitore perseguano ciascuno, con le operazioni di trattamento succitate, un interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, al fine di poter addurre una giustificazione per dette operazioni.</b></p> <p><b>4) L'art. 2, lettera h), e l'art. 7, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, il consenso previsto in tali disposizioni deve essere ottenuto da detto gestore unicamente per quanto riguarda l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui il gestore determina le finalità e gli strumenti. Inoltre, l'articolo 10 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in una situazione</b></p>
--	--	---

		<p>del genere, l'obbligo di informazione previsto da tale disposizione incombe anche a detto gestore; l'informazione che quest'ultimo deve fornire alla persona interessata deve tuttavia riguardare soltanto l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui esso determina le finalità e gli strumenti</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-136/17</u></b> <b><u>FRANCIA</u></b></p> <p>24-set-19</p>	<p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati che compaiono in pagine web – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Categorie di dati specifiche di cui all'articolo 8 di tale direttiva e agli articoli 9 e 10 di tale regolamento – Applicabilità dei suddetti articoli al gestore di un motore di ricerca – Portata degli obblighi di tale gestore alla luce dei suddetti articoli – Pubblicazione dei dati in siti web a soli fini di giornalismo o di espressione artistica o letteraria – Incidenza sul trattamento</p>	<p><b>1) Le disposizioni dell'art. 8, para. 1 e 5, della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretate nel senso che i divieti o le restrizioni riguardanti il trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui alle suddette disposizioni, si applicano, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa direttiva, anche al gestore di un motore di ricerca nell'ambito delle sue responsabilità, competenze e possibilità, quale responsabile del trattamento effettuato durante l'attività di tale motore di ricerca, in occasione di una verifica compiuta da tale gestore, sotto il controllo delle autorità nazionali competenti, a seguito di una richiesta presentata dalla persona interessata.</b></p> <p><b>2) Le disposizioni dell'art. 8, para. 1 e 5, della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che, in base ad esse, il gestore di un motore di ricerca, in linea di principio, è tenuto ad accogliere, fatte salve le eccezioni previste da tale direttiva, le</b></p>

	<p>di una domanda di deindicizzazione – Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea</p>	<p><b>richieste di deindicizzazione riguardanti link che rinviano a pagine web nelle quali compaiono dati personali rientranti nelle categorie particolari contemplate da tali disposizioni.</b></p> <p><b>L’art. 8.2, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, in conformità di tale articolo, un gestore del genere può rifiutarsi di accogliere una richiesta di deindicizzazione ove constatati che i link controversi dirigono verso contenuti che comprendono dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 8.1, ma il cui trattamento è incluso nell’eccezione di cui all’art. 8.2, lettera e), sempre che tale trattamento risponda a tutte le altre condizioni di liceità poste dalla suddetta direttiva e salvo che la persona interessata abbia, in forza dell’art. 14, primo comma, lettera a), della medesima direttiva, il diritto di opporsi a detto trattamento per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare.</b></p> <p><b>Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 8, paragrafi 1 o 5, di tale direttiva, deve – sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva e nel rispetto delle condizioni previste in quest’ultima disposizione, se</b></p>
--	---	---

		<p><b>L'inserimento di detto link nell'elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all'articolo 11 della Carta.</b></p> <p><b>3) Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>– da un lato, le informazioni relative a un procedimento giudiziario di cui è stata oggetto una persona fisica e, se del caso, quelle relative alla condanna che ne è conseguita costituiscono dati relativi alle «infrazioni» e alle «condanne penali» ai sensi dell'art. 8.5 della suddetta direttiva, e</b></li><li><b>– d'altro lato, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione vertente su link verso pagine web, nelle quali compaiono le suddette informazioni, quando queste ultime si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più, tenuto conto dello svolgimento di quest'ultimo, alla situazione attuale, nei limiti in cui si constati, nell'ambito della verifica dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata, garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevalgono su quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati, protetti dall'articolo 11 di tale Carta</b></li></ul>
--	--	--

		<b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-507/17</u> <u>FRANCIA</u>  24-set-19	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione	<b>L'art. 12, lettera b), e l'art. 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'art. 17.1 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b>

		SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
<b>AGRICOLTURA</b>		
<b>ETICHETTATURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-686/17</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>4-set-19</p>	<p>Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis, paragrafo 1 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 60, paragrafo 1 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 31, lettera b) – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei</p>	<p><b>1) L’art. 113 bis, par. 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CEE) n. 361/2008 del Consiglio e l’art. 76.1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che, per definire la nozione di «paese d’origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola, occorre fare riferimento ai regolamenti in materia doganale per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci, ovvero gli articoli 23 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario e l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.</b></p> <p><b>2) L’art. 23, para. 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 e l’art. 60.1 del regolamento n. 952/2013, in combinato disposto con l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, che integra il regolamento n. 952/2013 in</b></p>



	<p>prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore – Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative</p>	<p><b>relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che il paese di origine dei funghi di coltivazione è il paese di raccolta degli stessi ai sensi delle disposizioni summenzionate, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell’Unione e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta.</b></p> <p><b>3) Il divieto generale di indurre il consumatore in errore sul paese di origine degli alimenti, sancito dall’art. 2.1, lettera a), i), della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e dall’art. 7.1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, non è applicabile, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi, all’indicazione di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.</b></p> <p><b>4) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non possono essere imposte indicazioni esplicative integrative dell’indicazione del paese di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 361/2008, e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 al fine di evitare di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all’art. 2.1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all’art. 7.1, lettera a),</b></p>
--	--	---

		del regolamento n. 1169/2011.  <b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
<b>COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u><b>C-377/18</b></u> <u><b>BULGARIA</b></u>  5-set-19	Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 4, paragrafo 1 – Presunzione d'innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Accordo concluso tra il procuratore e l'autore di un reato – Giurisprudenza nazionale che prevede l'identificazione degli imputati che non hanno concluso tale accordo – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 48	<b>L'art. 4.1 della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo nel quale l'imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di una riduzione di pena, e che dev'essere approvato da un giudice nazionale, menzioni espressamente quali coautori del reato in questione non soltanto tale imputato, ma anche altre persone imputate, le quali non hanno riconosciuto la propria colpevolezza e sono sottoposte a un procedimento penale distinto, a condizione, da un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della responsabilità giuridica dell'imputato che ha concluso l'accordo e, dall'altro, che il medesimo accordo indichi chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b>

		SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA BULGARA, LA CUI COMPATIBILITA' ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO
<b>PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</b>		
<b>DIRITTO D'AUTORE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-683/17</u></b> <b><u>PORTOGALLO</u></b>  12-set-19	Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «opera» – Protezione delle opere mediante il diritto d'autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento	<b>L'art. 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione va interpretato nel senso che osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d'autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitaristico, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

*6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano*

<b>RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-620/17</u></b> <b><u>UNGHERIA</u></b></p> <p>12-set-19</p>	<p>Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Direttiva 92/13/CEE – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principi di effettività e di equivalenza – Ricorso per riesame delle decisioni giurisdizionali che disattendono il diritto dell'Unione – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell'Unione da parte di giudici nazionali – Valutazione del danno risarcibile</p>	<p><b>1) La responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che viola una norma di diritto dell'Unione è disciplinata dalle condizioni enunciate dalla Corte, in particolare, al punto 51 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C-224/01), senza tuttavia escludere che la responsabilità di tale Stato possa sorgere a condizioni meno restrittive in base al diritto nazionale. Tale responsabilità non è esclusa dal fatto che la decisione abbia acquisito autorità di cosa giudicata. Nell'ambito dell'applicazione di tale responsabilità, spetta al giudice nazionale investito della domanda di risarcimento danni valutare, tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, se il giudice nazionale che ha statuito in ultimo grado abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, disattendendo in modo manifesto il diritto dell'Unione applicabile, ivi compresa la pertinente giurisprudenza della</b></p>

		<p><b>Corte. Il diritto dell'Unione osta, invece, ad una norma di diritto nazionale che, in un caso del genere, escluda, in via generale, dai danni risarcibili le spese cagionate a una parte dalla decisione lesiva del giudice nazionale.</b></p> <p><b>2) Il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non autorizza il riesame di una sentenza, passata in giudicato, di un giudice di detto Stato membro che si è pronunciato su un ricorso di annullamento avverso un atto di un'amministrazione aggiudicatrice senza affrontare una questione il cui esame era previsto in una sentenza precedente della Corte, pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell'ambito del procedimento relativo a tale ricorso di annullamento. Tuttavia, qualora le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità, per il giudice nazionale, di ritornare su una sentenza passata in giudicato, per rendere la situazione derivante da tale pronuncia</b></p>
--	--	---

		<p><b>compatibile con una decisione giudiziaria definitiva nazionale precedente, di cui il giudice che ha emesso tale sentenza e le parti della causa che l'ha originata erano già a conoscenza, tale possibilità deve prevalere, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, alle stesse condizioni, per ripristinare la conformità di tale situazione alla normativa dell'Unione, come interpretata da una precedente sentenza della Corte.</b></p>
--	--	--